CODICE DEL CONSUMO

Art. 127-ter cod. cons.

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;

c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c);

e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;

f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2024/1781;

g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;

h) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;

i) bene:

1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;

2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o e' interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;

m) specifiche di riparabilita': le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilita' di smontaggio e specifiche

riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;

n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).

Versione in vigore dal 22 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 54

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del consumo
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Parte	IV — Sicurezza e qualità
Titolo	II-bis — Della riparazione dei beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-del-consumo/art-127-ter-definizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it